

**Corso di laurea in Economia Aziendale
Organizzazione Aziendale
(anno accademico 2005-2006)**

**Il Tirocinio formativo e di
orientamento**
Caratteristiche e riferimenti normativi

(a cura del Prof. Rosario Faraci)

Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento (TFO) a terminologia di legge, è un periodo di formazione “on the job” presso un’azienda, pubblica o privata, in Italia o all’estero. Costituisce una occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro, e di acquisizione di una specifica professionalità. In numerosi corsi di laurea, lo stage è un’attività formativa obbligatoria e garantisce il conseguimento di crediti formativi universitari (CFU).

Finalità. Lo stage serve per completare il percorso formativo, si affianca al diploma o alla laurea favorendo: l’acquisizione di esperienze di *saper fare* (abilità professionali, procedure ed organizzazione del lavoro); la pratica e la padronanza d’uso delle moderne tecnologie (computer, macchine e strumenti multimediali, etc.); lo sviluppo di competenze trasversali di *saper essere* (sicurezza di sé, autocontrollo, adattabilità, flessibilità, creatività, spirito di iniziativa, intraprendenza, accuratezza, competenza, capacità di comunicare, collaborare e dirigere, etc.); la disposizione all’aggiornamento continuo delle conoscenze e delle abilità.

Lo stage permette innanzitutto la scoperta del mondo aziendale ed organizzativo ed aiuta ad orientarsi meglio tra le proprie motivazioni. Consente, inoltre, di farsi un’idea precisa sull’attività professionale cui si aspira, aiutando ad elaborare ed a precisare meglio il proprio progetto professionale. Mediante la pratica di lavoro, lo stage permette di verificare e completare gli insegnamenti teorici e metodologici ricevuti nell’ambito della formazione. Grazie al contatto con professionisti ed esperti, infine, fa assimilare i modi di pensare e di fare, che sono preziosi per l’inserimento professionale nel mondo del lavoro.

Regolamentazione. In Italia, il TFO è regolamentato dal D.M. 25 marzo 1998 n.142 che chiarisce ambiti e modalità applicative dell’art.18 della legge 196 del 24 giugno 1997 (Treu). La normativa, riportata in Appendice, oltre a definire in modo puntuale tutti gli aspetti connessi all’attivazione di uno stage, chiarisce che la finalità precipua è di “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”. Per gli stage effettuati in Sicilia, è vigente anche una regolamentazione della Regione Siciliana.

Processo di stage. Il processo di stage richiede l'incontro di tre soggetti: il tirocinante (detto anche stagista o stagiaire), l'azienda/ente ospitante, l'ente promotore (come l'Università) che costituisce il "motore" in grado di guidare il processo dello stage e di garantirne il buon funzionamento. Il progetto formativo costituisce lo strumento attraverso cui si realizza una "comune visione" fra i tre soggetti.

Connotazioni giuridiche. Dal punto di vista giuridico, lo stage non è considerato rapporto di lavoro subordinato e quindi non comporta l'obbligo di retribuzione da parte dell'azienda, né quello previdenziale. A discrezione dell'ente promotore o dell'azienda ospitante, è possibile assicurare al tirocinante un rimborso spese. I soggetti promotori devono invece obbligatoriamente provvedere all'assicurazione degli stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Destinatari. Lo stage si rivolge a diverse categorie. I principali destinatari sono gli studenti che frequentano la scuola secondaria, l'Università o corsi di qualifica e specializzazione, nonché i neodiplomati e neolaureati.

Convenzione. Lo stage viene attivato sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e l'azienda/ente ospitante che allega alla Convenzione un progetto formativo che contiene indicazioni sulla durata del tirocinio, l'orario di lavoro, la posizione assicurativa, nonché su obiettivi, modalità, facilitazioni, obblighi ed impegni. E' possibile che alcuni enti promotori e soggetti ospitanti raggiungano un accordo per l'approvazione di un accordo quadro, a valere sul quale ricadono le successive Convenzioni.

Enti promotori. Gli enti che, oltre alle Università e agli istituti di istruzione universitaria, possono promuovere stage sono molti: Agenzie regionali per l'impiego; strutture di collocamento individuate dalle Regioni; Provveditorati agli studi; scuole statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; Centri pubblici di formazione e/o orientamento o centri a partecipazione pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la Provincia (come, ad

esempio, gli enti organizzatori di corsi del Fondo Sociale Europeo); Comunità terapeutiche e cooperative sociali; Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro specificatamente autorizzati dalla Regione.

Al termine dello stage, l'azienda ospitante può rilasciare al tirocinante una dichiarazione sulle competenze acquisite, utile ad arricchirne il curriculum professionale.

Impegni del tirocinante. Lo stagiaire è tenuto a: svolgere le attività previste di progetto di tirocinio/stage seguendo le indicazioni dei tutor e dei responsabili del soggetto ospitante; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la riservatezza per quanto attiene a dati ed informazioni acquisite presso il soggetto ospitante durante e dopo lo stage; richiedere l'autorizzazione all'organizzazione ospitante, gli orari concordati di presenza, le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi aziendali; comunicare imprevisti e cambiamenti che possono modificare il progetto (orari, sede, assenze), segnalare un eventuale infortunio occorso durante lo stage con tempestività sia all'Ufficio stage che all'ente ospitante, compilare le schede di monitoraggio e la scheda di valutazione finale, preparare la relazione finale di tirocinio.

Le modalità di attivazione di uno stage universitario

1. *Individuazione dell'azienda/ente ospitante.* Per individuare il soggetto ospitante presso cui svolgere il tirocinio/stage, lo studente universitario può informarsi in vario modo: chiedere suggerimenti ai singoli docenti; visionare le offerte di stage che siano pubblicizzate dall'Ufficio stage; prendere contatti personalmente e in modo autonomo con il soggetto ospitante; consultare gli appositi spazi previsti in Facoltà o corsi di laurea.
2. *Individuazione del tutor universitario.* Per individuare il tutor universitario, lo studente può contattare direttamente un docente della propria Facoltà oppure chiedere suggerimenti al responsabile dell'Ufficio stage.
3. *Incontro con l'azienda/ente ospitante.* Lo studente si presenta al soggetto ospitante, normalmente munito di un curriculum vitae et studiorum e, ove

richiesto, di una lettera di presentazione. Verificata la reale possibilità di effettuare lo stage, lo studente definirà con il soggetto ospitante i compiti, le modalità, gli strumenti, le date e gli orari dello stage.

4. *Definizione ed approvazione del progetto.* Al termine dell'incontro con l'azienda/ente ospitante, lo studente compila la scheda di approvazione del progetto di stage.
5. *Inizio del tirocinio.* Alla data concordata lo studente si presenta presso l'Ufficio stage e ritira la documentazione necessaria per avviare lo stage. Ha inizio, in tal modo, l'esperienza di tirocinio formativo e di orientamento che, come tutte le esperienze lavorative, si basa inizialmente su un lungo processo di *learning by doing* e di *learning by experiencing*.

L'abbinamento stage-tesi di laurea. Per gli studenti universitari iscritti nei corsi di laurea, è prevista la possibilità di abbinare la tesi di laurea al periodo di stage svolto in azienda o presso un ente. In questi casi, la durata dello stage può essere estesa, purchè entro i limiti temporali previsti dalla legislazione vigente.

L'interesse verso uno specifico argomento oggetto di approfondimento nella tesi di laurea può orientare la scelta dell'azienda/ente ospitante e del tutor universitario incaricato di approvare il progetto formativo.

Può anche verificarsi il contrario, ovvero che il periodo di stage presso un'azienda o un ente possa consentire di approfondire sul campo un argomento o un tema meritevole di essere studiato e discusso in una tesi di laurea.

In caso di abbinamento stage-tesi di laurea, il progetto formativo è opportuno che includa informazioni più puntuali sul soggetto ospitante (denominazione giuridica e descrizione dell'attività svolta) e, in caso di aziende, sul settore di appartenenza. Inoltre, è opportuno che esso illustri, seppur per grandi linee, il tema oggetto di approfondimento nella dissertazione di laurea, stabilendo una relazione fra teoria e prassi.

Lo stage all'estero. L'integrazione europea e l'internazionalizzazione dei mercati (compresi quelli del lavoro) inducono a progettare un periodo di soggiorno all'estero per: a) conoscere altri mercati del lavoro ed altre economie; b) padroneggiare metodi di lavoro diversi da quelli italiani, procurandosi un

ampio ventaglio di sbocchi professionali; c) perfezionare la padronanza di una o più lingue straniere; d) familiarizzare con strutture e meccanismi socio-culturali di altri Paesi, maturando la capacità di cogliere la complessità e di dialogare con altre culture e soggetti; e) prepararsi a viaggiare e a trasferirsi in altri Paesi. Per tali motivi, è consigliabile lo svolgimento di uno stage all'estero, rispettando le modalità previste dalla normativa vigente regionale e, in caso di stage universitari, dall'apposito Ufficio Relazioni Internazionali, d'intesa con l'Ufficio Stage.

Appendice legislativa

Legge 24 giugno 1997, n. 196
“Norme in materia di promozione dell’occupazione”

Art 18.
(Tirocini formativi e di orientamento)

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di *handicap*, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli *stages* e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei

giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di *handicap* impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.

<p style="text-align: center;">DECRETO INTERMINISTERIALE 25 MARZO 1998 N.142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento.</p>

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

- Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
- RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
- CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
- DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro

3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a. aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b. con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c. con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Art. 2

Modalità di attivazione

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- a. agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli artt. 24e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
- b. università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c. provveditorati agli studi;
- d. istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- e. centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- f. comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- g. servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Art. 3

Garanzie assicurative

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

Art. 4

Tutorato e modalità esecutive

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

- a. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- b. i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- c. gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art. 3;
- d. la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e. il settore aziendale di inserimento

2. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

3. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

4. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

Art. 5

Convenzioni

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6

Valore dei corsi

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 7

Durata

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

- a. non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria
- b. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- c. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- d. non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione postsecondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
- e. non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
- f. non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.

Art. 8

Estensibilità ai cittadini stranieri

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, che nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 9

Procedure di rimborso

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:

a. le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b. le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'art. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto a) del presente decreto;

c. le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56

2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

Art. 10

Norme abrogate

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dell'art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.